



R.G. N. 919/2019

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
SEZIONE LAVORO

Udienza collegiale del 23 giugno 2022

Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:

Dott. ssa Annalisa MULTARI	Presidente
Dott. Pietro LEANZA	Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI	Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa in appello con ricorso del 22.11.2019

da

INPS, (c.f. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni, giusta procura alle liti per notaio Castellini, rep 80974, con domicilio presso l'Avvocatura INPS in Venezia, Dorsoduro 3500/D

Appellante

Contro

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bortoluzzi giusta procura depositata telematicamente unitamente al ricorso introduttivo di primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, Via delle Industrie 19/c

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 332/2019 pubblicata in data 22 maggio 2019

In punto a: **opposizione ad avviso di accertamento – obbligo contributivo del datore di lavoro**

**Conclusioni:**

-per l'appellante: *"in riforma parziale dell'impugnata sentenza previo, ove necessario, svolgimento della attività istruttoria non espletata in primo grado, rigettarsi il ricorso in*

*primo grado, accogliendosi le conclusioni prese da INPS in primo grado, come di seguito precisate. Riducendo conseguentemente l'importo della propria domanda riconvenzionale; nel merito rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto; nel merito condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme dovute in forza del verbale opposto e precisamente € 9.320,69 a titolo di contributi ed € 13.123,22 a titolo di somme aggiuntive, oltre ulteriori somme aggiuntive ed interessi di legge per il periodo successivo al 26.10.2018 e fino all'effettivo pagamento. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio"*

*-per l'appellata: "rigettarsi il ricorso avversario e le domande con esso formulate per tutte le ragioni indicate nella presente memoria e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 332 del 22.5.2019 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, dott. Bortot; compensi del presente grado di giudizio integralmente rifusi"*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società (Cassa di Padova) avverso il verbale dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia notificato in data 30.11.2017, ha dichiarato dovuti i contributi indicati nel verbale limitatamente alle prestazioni rese dal sig. [redacted] nel luglio 2015 e dalla sig.ra [redacted] nel gennaio 2016, maggiorati con le sanzioni previste per le ipotesi di omissione contributiva, condannando la società al pagamento dei relativi importi e dichiarando non dovuta ogni diversa somma richiesta dall'INPS, con condanna dell'Istituto al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.

2. Questione di causa era data dall'utilizzo dello strumento del lavoro accessorio (con pagamento della prestazione a mezzo voucher) per lavoratori nell'ambito di appalti; l'Ispettorato aveva proceduto a ricondurre tutti i rapporti intercorsi con i lavoratori indicati nel verbale di accertamento nella tipologia contrattuale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con l'addebito della relativa contribuzione.

3. Ricostruito il quadro normativo (art 70 D. Lgs 276/2003, L133/2008 di conversione del DL 112/2008, L. 92/2012, DL 76/2013, DL 81/2015 e L. 49/2017 di conversione del DL 25/2017) il primo giudice ha evidenziato come relativamente al periodo gennaio 2013/giugno 2015 l'unico limite legislativo previsto per l'utilizzo dei voucher era quello quantitativo del compenso massimo annuo pari ad € 5.000,00 con riferimento a tutti i committenti ed il superamento di tale limite non era stato contestato dagli ispettori né dall'INPS in corso di causa.

Secondo l'INPS ed il Ministero del Lavoro il ricorso al lavoro accessorio sarebbe stato consentito, anche sotto la vigenza dell'art. 70 l. 276/2003 solo quando le prestazioni oggetto del rapporto venivano svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari per cui il committente avrebbe dovuto necessariamente coincidere con l'utilizzatore della prestazione.

Tale interpretazione non trovava però riscontro nel dettato normativo e solo con la successiva modifica introdotta dal D. Lgs 81/2015 era stato vietato il lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi sicchè le prestazioni oggetto di contestazione relative al periodo gennaio 2013/giugno 2015 erano da ritenersi legittime.

Quanto al periodo successivo (da luglio 2015 a gennaio 2016) per il quale l'Istituto aveva rimarcato la violazione dell'art. 48, comma 6, D. Lgs 81/2015, il Tribunale, rispetto ai contratti intercorsi tra la Società e la [redacted] l'Università degli Studi di Padova e

la [redacted] ha ritenuto non provata da parte dell'INPS la sussistenza di contratti di appalto.

In particolare riguardo ai rapporti intercorsi con la [redacted] sin dal 2010, non erano affatto ravvisabili gli estremi dell'appalto in quanto nella gestione delle visite guidate organizzate dalla Società [redacted] Srl, la gestione del servizio era interamente in capo alla società e tale servizio veniva erogato non in favore della fondazione bensì in favore degli utenti, tenuti a pagare alla società il prezzo del servizio.

Alla fondazione veniva garantita una royalty solo al di sopra di una certa soglia delle entrate ed in sostanza il rischio della gestione era a totale carico di [redacted] Srl che era anche tenuta a pagare un importo alla Fondazione.

Mancavano, cioè, i tratti caratteristici dell'appalto in cui, a fronte dello svolgimento con propri mezzi del servizio da parte dell'appaltatore, l'appaltante è tenuto al pagamento del corrispettivo in denaro.

Situazione analoga si era verificata riguardo alla concessione stipulata tra la società e la Università di Padova da cui emergeva come la gestione dei servizi di tipo musicale, progettazione ed organizzazione di eventi per l' [redacted] avveniva interamente sulla società laddove era riconosciuto all'Ateneo un rimborso forfettario mensile per ogni mese di apertura del bar.

Erano invece rinvenibili due contratti di appalto nella convenzione tra [redacted] e la [redacted] per la gestione dello spazio di accoglienza e del bookshop, cui era riconducibile la prestazione lavorativa resa dalla sig.ra [redacted] (laddove [redacted] aveva assunto l'impegno di svolgere con propri mezzi un servizio a fronte di un corrispettivo di € 60.000 a copertura dei costi e delle spese di gestione) e il contratto con la [redacted] per la gestione dei servizi di [redacted], ove aveva operato il sig. [redacted], dove a fronte del servizio offerto [redacted] aveva concordato con la fondazione il pagamento del costo del personale occupato in € 16 l'ora.

Per tali ultimi due lavoratori, le cui prestazioni erano da considerarsi di natura subordinata in base alla tipologia della attività svolta, governata da precisi orari e turni di lavoro con esclusione di qualsiasi autonomia nella esecuzione della prestazione, era dovuta la contribuzione richiesta dall'Ente con detrazione di quanto corrisposto a mezzo voucher.

Riguardo, infine, alle somme aggiuntive andava applicata la sanzione prevista per la omissione contributiva stante l'assenza di qualsiasi volontà da parte di [redacted] di occultare i rapporti di lavoro.

#### 4. L'INPS ha impugnato la sentenza censurandola sotto tre profili.

La Società [redacted] Srl ha contestato le ragioni di impugnazione richiamando sostanzialmente la motivazione della decisione impugnata-

La causa, alla udienza del 23 giugno 2022, veniva decisa come da dispositivo.

### Motivi della decisione

5. Con il primo motivo l'Istituto previdenziale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso l'operatività del divieto di utilizzo di lavoratori retribuiti con voucher impiegati in appalto anche per il periodo anteriore al luglio 2015; tale divieto, seppure esplicitato solo con il d. lgs 81/2015 sarebbe stato implicito nel sistema previgente e palesato dal Ministero del Lavoro con la circolare 4/2013.

Con il secondo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui ha escluso la natura di appalto dei rapporti instaurati tra [redacted] e gli enti proprietari dei beni affidatili ed escluso l'applicazione del divieto di utilizzo di lavoratori retribuiti con voucher in contratti diversi

dall'appalto, ma ad esso assimilabili quanto a necessità di tutela dei lavoratori, della concorrenza e del mercato.

Con il terzo motivo ha contestato la applicazione del regime sanzionatorio previsto per le omissioni contributive in luogo di quello previsto per l'evasione contributiva.

6. L'appellata riguardo al primo motivo ha evidenziato come nella disciplina relativa al periodo precedente al 2015 non vi erano elementi o disposizioni che rendevano il lavoro accessorio utilizzabile esclusivamente in relazione a prestazioni rivolte direttamente in favore dell'utilizzatore della prestazione stessa senza il tramite di intermediari.

Quanto al secondo motivo ha rimarcato la differenza tra appalto e concessione individuata sulla base della tipologia del corrispettivo laddove nell'appalto di servizi il corrispettivo viene versato direttamente dalla amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi mentre nella concessione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio o da solo o accompagnato da un prezzo e la concessionaria non è direttamente remunerata dalla amministrazione aggiudicatrice ma ha diritto a riscuotere la remunerazione presso terzi.

Riguardo al terzo motivo ha precisato come il datore di lavoro, ricorrendo alle prestazioni di lavoro accessorio, non aveva avuto l'intenzione specifica di non versare i contributi ed occultare i rapporti di lavoro tenuto conto che, seppure in misura non certamente pari a quella prevista per gli ordinari rapporti di lavoro subordinato, aveva provveduto al relativo versamento sicchè il lavoro non poteva dirsi occultato.

7. I primi due motivi di impugnazione sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito rappresentate.

8. Quanto al primo motivo va osservato che la disciplina dell'istituto del lavoro accessorio, come delineata nel periodo precedente la modifica intervenuta con il DL 81/2015, stabiliva un criterio distintivo esclusivamente economico, prescindendo del tutto dalla qualificazione del rapporto di lavoro.

Nonostante più volte l'Inps ed il Ministero del Lavoro abbiano sostenuto che il lavoro accessorio potesse essere utilizzato unicamente in caso di prestazioni rese direttamente dal committente all'utilizzatore, escludendone espressamente un utilizzo per prestazioni di lavoro a favore di terzi, tale tesi, per l'epoca precedente al DL 81/2015, non ha un sostegno normativo,

Il Legislatore, infatti, solo con l'art 48, co. 6, del citato DL, ha introdotto il divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, lasciando così aperta la possibilità, da parte del Ministero del Lavoro, di individuare specifiche casistiche che potessero andare in deroga al divieto di legge.

Con la legge 49/2017 è stato definitivamente escluso il ricorso del lavoro accessorio negli appalti, poi reintrodotta con il DL 78/2018 solo per alcuni settori.

Dunque, rispetto al quadro normativo, l'utilizzo dei voucher quantomeno sino al giugno 2015 risultava pienamente ammissibile, mentre per il periodo successivo restava subordinato a peculiari fattispecie.

La statuizione del primo giudice in ordine alla legittimità delle prestazioni relative al periodo gennaio 2013-giugno 2015 risulta, pertanto, corretta e condivisibile.

8.1 Priva di rilevanza risulta, altresì, l'eccezione formulata dall'INPS alla udienza di discussione, con riferimento al periodo temporale anteriore alla legge 81/2015, secondo cui il mero rispetto del limite quantitativo annuale di compensi (€ 5.000/7.000) non è sufficiente a configurare il lavoro accessorio quando tuttavia la prestazione sia stata svolta con modalità

tali da essere ricondotte ad un normale rapporto di lavoro subordinato non rientrando nell'intento del legislatore quello di abolire, in caso di utilizzo dei voucher, le tutele previdenziali approntate dall'ordinamento in favore del lavoratore.

La sentenza impugnata non affronta e non esamina affatto tale questione limitandosi a valutare, in base al quadro normativo di riferimento in vigore, la legittimità dell'utilizzazione del lavoro accessorio nel periodo *de quo*.

Nè tantomeno l'INPS, nei motivi di appello, ha censurato la sentenza di primo grado per omessa pronuncia in ordine alla natura dei rapporti lavorativi intercorsi tra i lavoratori e la società appellata nè ha fornito la prova della configurazione dei rapporti dei collaboratori con voucher come rapporti di lavoro subordinato ai fini della sussistenza della conseguenziale obbligazione contributiva.

9. Per il periodo successivo al giugno 2015, di cui al secondo motivo, la questione di causa attiene alla natura dei rapporti e dei contratti intercorsi tra la [redacted] Srl e la [redacted] nei locali dell'Isola di San Giorgio per la "gestione degli itinerari", tra la società appellata e la Università di Padova per la gestione dei servizi di tipo museale, progettazione ed organizzazione di eventi per il nuovo [redacted] e tra la detta società e la [redacted] per la gestione dello "spazio di accoglienza e del bookshop" all'interno del " [redacted] " e con la [redacted] per la gestione di [redacted].

Nelle prime due fattispecie le convenzioni stipulate tra la società appellata e le Amministrazioni e soggetti terzi non possono ricondursi a contratti di appalto ma a rapporti di concessione.

La distinzione tra i due rapporti contrattuali deve avvenire sulla base della tipologia del corrispettivo (in termini Corte Giustizia UE 274/2011).

Infatti mentre l'appalto di servizi comporta un corrispettivo, che senza essere l'unico, è versato direttamente dalla amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, nella concessione di servizi il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo, e la concessionaria non è direttamente remunerata dalla amministrazione aggiudicatrice ma ha il diritto di riscuotere la remunerazione presso terzi.

Nella concessione, peraltro, l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi titolo di canone o tariffa, mentre nell'appalto l'onere del servizio stesso viene a gravare sul concessionario (Cons Stato 5068/2011, 5682/2012).

Nei rapporti intercorsi tra la [redacted] Srl e la Fondazione [redacted] per la gestione culturale degli itinerari nei locali dell'Isola di [redacted], e con la Università di [redacted] per la gestione dei servizi di tipo museale, progettazione ed organizzazione di eventi presso l' [redacted], la gestione dei suddetti servizi era interamente in capo alla società appellata e la erogazione degli stessi non era in capo alla Amministrazione committente ma bensì in favore degli utenti fruitori, tenuti a pagare un prezzo alla società medesima che a sua volta, nella prima fattispecie, garantiva alla Fondazione [redacted] una royalty solo al di sopra di una certa soglia delle entrate mentre nella seconda riconosceva alla Università un rimborso forfettario mensile per ogni mese di apertura del bar.

Mancano, dunque, in tali rapporti i tratti caratteristici dell'appalto laddove, a fronte dello svolgimento con propri mezzi del servizio da parte dell'appaltatore, l'appaltante è tenuto al pagamento del corrispettivo in denaro, mentre nelle citate vicende la situazione è esattamente invertita essendo [redacted] a riconoscere un corrispettivo al committente.

11. Sono invece da ricondursi alla fattispecie dell'appalto i contratti stipulati con la [redacted] e con la [redacted] (per la gestione di Palazzo [redacted]) laddove a fronte dell'impegno assunto da [redacted] Srl i Committenti hanno riconosciuto alla

società un corrispettivo sicchè corretta è stata la riconduzione, disposta dal Tribunale, dei rapporti lavorativi dei soggetti pagati con voucher in rapporti di natura subordinata in considerazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative.  
Sul punto, peraltro, non è stato proposto appello incidentale da parte della Srl così divenendo definitivo l'accertamento della natura subordinata dei rapporti lavorativi dedotti

12. Risulta, invece, fondata la questione inerente il profilo sanzionatorio di cui al terzo motivo di appello dell'Inps, rispetto ai rapporti lavorativi dei sigg.ri ( ) e ( ) ricondotti, come già precisato in rapporti di natura subordinata.

La condotta della società appellata che ha proseguito nell'utilizzo del lavoro accessorio in vigenza della normativa di cui al D. L. 81/2015 che espressamente ne vietava l'uso nell'ambito della esecuzione di appalti di opere e servizi (fatte salve le specifiche ipotesi oggetto di successivi provvedimenti Ministeriali) ed in mancanza di una spontanea regolarizzazione del rapporto, costituisce una ipotesi di occultamento del rapporto lavorativo e non una semplice omissione contributiva a nulla rilevando che il datore di lavoro avesse denunciato il rapporto come di natura diversa da quella poi accertata in sede ispettiva.

La ( ) nonostante il divieto dell'utilizzo dei voucher, ha posto in essere un atteggiamento teso a celare consapevolmente la imputazione del reale rapporto lavorativo allo specifico fine di non versare i contributi ed i premi dovuti, costituendo indubbia ipotesi di una vera e propria evasione.

Né è stata dedotta o provata dalla società appellata l'assenza di qualsiasi intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede.

13. In considerazione della soccombenza dell'Istituto previdenziale in entrambi i gradi del giudizio rispetto alle principali questioni di causa, deve essere confermata la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado, e, quanto a quelle del presente giudizio, vanno compensate nella misura di un terzo con la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei residui due terzi nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al DM 55/14 negli importi medi dello scaglione di riferimento.

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara dovute sulle somme aggiuntive accertate le sanzioni previste dall'art 116, comma 8, lett. b, Legge 388/2000, per la ipotesi di evasione contributiva;
- 2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
- 3) ferma la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado, compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna l'INPS al pagamento in favore dell'appellato dei residui due terzi liquidati in € 2.518,00 oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva

Venezia, 23 giugno 2022

Il Giudice Ausiliario Relatore  
Dott. Nicola Armienti

Il Presidente  
Dott.ssa Annalisa Multari